

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 marzo 1996.

Istituzione della riserva naturale statale del "Litorale romano" e relative misure del Ministero di salvaguardia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.245 del 20 ottobre 1987, come rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1987, relativo alla "Individuazione di zone di importanza naturalistica del litorale romano";

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 1995 recante misure provvisorie di salvaguardia dell'area di importanza naturalistica del litorale romano;

Visto il primo programma triennale per le aree naturali protette pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 23 aprile 1994;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente numero SCN/ST/95/7457 del 29 maggio 1995;

Considerato che la riserva naturale statale del litorale romano è caratterizzata da un sistema vario ed eterogeneo di biotopi, quali dune costiere, boschi e macchie di sclerofille sempreverdi, boschi planiziari, zone umide ed ambienti fluviali, notevoli per la ricchezza e le peculiarità adattative della flora e della fauna ospitate e che costituiscono inoltre l'habitat di numerose specie animali comprese negli allegati delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

Considerato che le predette aree naturali protette sono inserite nel paesaggio agrario della bonifica di Maccarese ed Ostia, i cui caratteri di vasto comprensorio agroforestale, oltre a delineare un quadro di indubbio valore storico testimoniale, assumono una particolare importanza ecologica in quanto assicurano la connessione tra le aree naturalisticamente pregiate. La conservazione di questo assetto costituisce pertanto una condizione strutturale irrinunciabile per la conservazione dello stesso patrimonio naturalistico;

Considerato inoltre che nel territorio della riserva è presente un eccezionale patrimonio archeologico che ha le sue principali emergenze nei siti paleolitici, nelle vestigia di Ostia Antica, nel Porto di Traiano, nel Porto di Claudio, e nella via Severiana;

Considerato il rilevante valore naturalistico ed ecologico dei lembi residui degli ecosistemi planiziari del delta tiberino e del litorale romano che, assieme ai contigui territori agricoli, costituiscono un unico valido sistema ecologico, da salvaguardare nell'integrità e nelle interconnessioni;

Considerata la elevata vulnerabilità ecologica di questi lembi e il depauperamento del patrimonio naturalistico che si è verificato a causa della mancanza di una gestione unitaria dell'area a fini conservativi, nonché il pericolo di una ulteriore frammentazione degli ambienti naturali ancora esistenti soprattutto a causa dell'estendersi del processo di urbanizzazione;

Ritenuto opportuno individuare e proteggere tale sistema interconnesso di biotopi, riconoscendo l'importanza del territorio agricolo di Maccarese nella conservazione dello stesso, unitamente al pregio paesistico che tale territorio, nel suo insieme organico, possiede;

Vista la propria nota n. SCN/ID/95/3244 in data 11 marzo 1995 con la quale è stato richiesto alla regione Lazio il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, pervenuta alla stessa regione Lazio in data 20 marzo 1995 ;

Vista la nota del presidente della giunta regionale del Lazio n. 70278 del 14 aprile 1995;

Vista la delibera del comune di Roma trasmessa al Ministero dell'ambiente con nota n. 4419 in data 8 giugno 1995;

Vista la delibera del comune di Fiumicino trasmessa al Ministero dell'ambiente con nota n. 44710 del 6 luglio 1995;

Vista la delibera della giunta regionale del Lazio n. 8710 del 20 ottobre 1995 con cui si esprime il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la nota della regione Lazio n. 2240 del 15 giugno 1995 con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente

l'elenco delle aree proposte quali siti di importanza comunitaria in applicazione della citata direttiva 92/43/CEE;

Visti gli esiti della conferenza dei servizi iniziata in data 31 ottobre 1995 e conclusa in data 21 dicembre 1995;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione della riserva naturale statale denominata "Litorale romano", ai sensi dell'art. 17 della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art.1.

Istituzione e confini della riserva

1. E' istituita ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la riserva naturale statale denominata "Litorale romano", delimitata secondo i confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente. La cartografia allegata al presente decreto costituisce il quadro d'unione.

Art.2

Suddivisione in aree del territorio della riserva

1. All'interno del territorio della riserva sono individuate le seguenti aree:

aree tipo 1 caratterizzate da ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

aree tipo 2 caratterizzate prevalentemente da ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo 1 ovvero, destinate al recupero territoriale, ambientale e paesaggistico.

2. Le infrastrutture per la mobilità di interesse nazionale e gli impianti di depurazione di Roma Ostia e di Fregene, sono comunque circondati da una fascia di ampiezza pari a 20 metri per lato classificata di tipo 2 anche laddove non espressamente indicato nella cartografia allegata al presente decreto.

Art.3.

Finalità istitutive

1. L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, florovegetazionali, faunistiche ed idrogeomorfologiche; b) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;

c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, monumentale e culturale, anche con riferimento al patrimonio storico-architettonico di edilizia rurale minore;

d) la tutela dei valori paesistici;

e) la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo dell'area, promuovendo anche forme di ricerca finalizzate alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;

f) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;

h) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.

Art.4.

Commissione di riserva

1. Al fine di formulare indirizzi e proposte, rendere pareri tecnico-scientifici, vigilare sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva, è istituita la commissione di riserva. I pareri della commissione di riserva sono vincolanti e devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso. In particolare la commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante sul piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo nonché su quanto previsto dal successivo art.8.

2. La commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, è così composta:

un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede;

un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

un rappresentante della regione Lazio;

un rappresentante della provincia di Roma un rappresentante designato dalle università statali degli studi di Roma;

un rappresentante rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986.

3. Le designazioni sono effettuate secondo le modalità dell'art. 9 della legge n. 394/1991.

4. La commissione di riserva è legittimamente insediata allorché sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

5. La commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento sono a carico delle rispettive amministrazioni.

Art. 5.

Organismo di gestione

1. La gestione della riserva è affidata ai comuni di Roma e Fiumicino per le aree di rispettiva competenza. A tal fine il Ministro dell'ambiente stipula entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione con entrambi i comuni che può essere stipulata anche separatamente. Tale convenzione dovrà garantire la unitarietà di gestione e dovrà prevedere le relative strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che sono posti alle dipendenze di ciascuno dei due comuni.

Art. 6.

Piano di gestione e regolamento attuativo

1. Ai fini della gestione della riserva, i comuni di Roma e Fiumicino redigono entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 5 il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo che sono adottati dal Ministero dell'ambiente, sentita la regione Lazio con le modalità di cui all'art. 35, comma 7, della legge n. 394/1991, entro trenta giorni dal parere della regione stessa.

Art. 7.

Misure provvisorie di salvaguardia

1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, nel territorio della riserva sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali e selvatiche, con l'esclusione delle specie eduli e nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;

- b) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea ad eccezione di interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati;
- c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse, nonché il prelievo di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua;
- d) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- e) la raccolta ed il danneggiamento di materiale archeologico, paleoetnologico, paleontologico;
- f) l'apposizione di nuova cartellonistica pubblicitaria, nonché il rinnovo delle relative concessioni esistenti, al di fuori dei centri urbani;
- g) il pascolo all'interno delle aree boschive, nelle fasce di vegetazione dunale e ripariale;
- h) ogni alterazione della vegetazione ripariale e delle caratteristiche ambiente dei tratti interni dei corsi d'acqua, ad eccezione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, nonché delle attività di riqualificazione ambientale, se autorizzate dall'organismo di gestione;
- i) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
- l) la pesca nei tratti del collettore generale delle acque alte, del collettore generale delle acque basse, del fosso dei Tre Denari, del fosso delle Pagliete e del fosso delle Cadute interni alla riserva.
2. Nelle aree di tipo 1, così come individuate nella cartografia allegata al presente decreto è altresì vietato: l'uso di fitofarmaci antiparassitari e pesticidi di prima e seconda categoria nell'esercizio dell'attività agricola; accendere fuochi, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno cento metri di distanza dalle aree boscate e dalla macchia; qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio e di ulteriore urbanizzazione, con l'esclusione dei seguenti interventi che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso di manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree, così come definiti alle lettere a), b), c), d), dell'art. 31 della legge n. 457/1978; interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree e dei beni culturali ed ambientali.
3. Nelle aree di tipo 2 gli interventi di trasformazione e di ulteriore urbanizzazione sono soggetti ad autorizzazione come previsto dall'art. 8 del presente decreto.
4. Per le opere già realizzate per le quali è stata chiesta la definizione agevolata delle violazioni edilizie resta fermo il potere dell'autorità preposta alla tutela dei valori ambientali della riserva di valutare la compatibilità delle opere stesse con i valori predetti esprimendo pareri con le modalità di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Regime autorizzativo transitorio

1. Su tutto il territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 7, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area della riserva:
- a) i nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi e quelli non ancora definitivamente approvati;
- b) i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non siano iniziati i lavori:
le opere di mobilità;
le opere fluviali e litoranee;
le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, acquedotti, pozzi, captazioni, depuratori, ripetitori ed assimilabili;
- c) la modificazione del regime delle acque, ad eccezione degli interventi necessari per la tutela della pubblica incolumità, per la corretta conduzione dei fondi agricoli e per il perseguimento delle finalità della riserva;
- d) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone corrispondenti alle zone territoriali omogenee di tipo "E", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con l'esclusione degli interventi:
di manutenzione ordinaria e straordinaria;
di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia così come definiti alle lettere a), b), c), d), dell'art. 31 della legge n. 457/1978;
degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui ai punti b), c), d), i), dell'art. 7, comma 1, del presente decreto nonché di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, che siano in corso d'opera all'entrata in vigore delle presenti norme i soggetti titolari delle opere trasmettono all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'organismo di gestione provvederà ad ordinare, previa diffida, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 9.

Modalità di rilascio di autorizzazioni in regime transitorio

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono rilasciate dai comuni di Roma e Fiumicino in relazione alle rispettive competenze previo parere vincolante della commissione di riserva da rendersi con modalità di cui all'art. 13 della legge n. 394/1991.
2. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 5 le richieste di autorizzazione devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, Roma che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime.

Art. 10

Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento

1. Il piano di gestione della riserva garantisce una gestione del territorio volta ad armonizzare le esigenze di tutela con quelle di sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti, favorendo le attività tradizionali e le iniziative volte a realizzare produzioni agricole e forme di turismo compatibili.
2. Per la redazione del piano si procederà a:
acquisire la conoscenza delle caratteristiche territoriali e sociali dell'area innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti;
definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le scelte di intervento e le ipotesi di destinazione d'uso che concorrono a rendere operative, tramite progettazione esecutiva, le operazioni di restauro, di valorizzazione e di fruizione del territorio e delle sue risorse.
3. La documentazione del piano comprende:
 - a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche di tutte le aree;
 - b) la suddivisione del territorio della riserva in zone a diverso regime di tutela che tenga conto dei valori naturalistici di cui al precedente art. 2;
 - c) il documento di programma con gli obiettivi e linee di intervento per le attività di tutela ambientale e di promozione socio-economica e l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano;
 - d) la normativa di piano volta a disciplinare gli interventi di salvaguardia e di promozione ed a definire i criteri di gestione per ciascuna delle aree a diverso regime di tutela.

Art. 11.

Sorveglianza

1. La sorveglianza su detto territorio è affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge n. 394/1991, all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 12.

Sanzioni

1. Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 1996
Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei Conti il 12 aprile 1996

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 45

SITI WEB D'INTERESSE

www.riservalitoraleromano.it (sito del CEA)

www.comune.roma.it/ambiente/riserva.litorale (sito del Comune di Roma sulla Riserva)

www.wwfitoraleromano.it (sito WWF Litorale)

<http://www.blunet.it/lipu/> (sito LIPU Litorale)

IL FIUME E GLI INSEDIAMENTI UMANI

Il territorio del litorale romano è strettamente legato alla presenza del Tevere, che in ogni epoca è stato la più ampia e comoda via di comunicazione tra il mare, le paludi costiere e l'entroterra. Il Tevere, con la sua poderosa forza naturale, ha inoltre impresso modificazioni che hanno di volta in volta influito sull'evoluzione degli insediamenti umani. In età protostorica (XI-VIII sec. a.C.) la linea di costa era notevolmente arretrata rispetto ad oggi e, alle spalle delle dune costiere, esistevano ampi stagni nei quali si gettava il fiume in modo piuttosto irregolare. Col tempo l'enorme massa di materiale limoso portato dal Tevere ne regolarizzò la foce ad estuario (corrispondente alla Fiumara Grande) e colmò in parte gli stagni che, ridotti sostanzialmente a due bacini, si riconoscono facilmente osservando la cartografia storica: quello a Nord del Tevere si trovava nell'area della bonifica di Maccarese (oggi parzialmente occupata dall'aeroporto di Fiumicino), quello a Sud corrisponde alle bassure della Longarina, ad Est di Ostia Antica, e si estendeva fino al Canale dello Stagno, che già in antico lo collegava al mare. I due stagni però non vennero mai del tutto prosciugati (fino alla recente bonifica ravennate), perché venivano utilizzati per la produzione del sale. Fu infatti proprio la preziosità del sale, indispensabile per la conservazione dei cibi e per molti altri usi, a costituire il principale motivo di interesse per l'espansione umana verso un ambiente ostile, paludoso e malsano. Già prima di Roma dalla Sabina interna giungeva fin qui un percorso utile all'approvvigionamento del sale, che solo molto più tardi assumerà i nomi di via Salaria (fino a Roma) e via Ostiense (da Roma al mare); un analogo tracciato correva, a partire da Roma, anche sulla sponda destra del Tevere e prendeva nome, via Campana, proprio dal *campus salinensis* verso cui era diretto.

IL SISTEMA DIFENSIVO DEL LITORALE

Dal Medioevo in poi il rifiorire della pirateria, soprattutto araba e poi turca, ma non solo, rese necessario un sistema di protezione della costa ed in particolare della foce del Tevere, dalla quale si poteva rapidamente giungere a minacciare Roma stessa. Sorsero così numerose torri, alcune con semplice funzione di vedetta o ripetitore del segnale di pericolo, altre, più massicce, erano dei veri e propri fortini. La torre S. Michele (1559-1568), presso l'Idroscalo di Ostia, appartiene a questo secondo gruppo ed è sicuramente la più pregevole di quelle ubicate in questo territorio; disegnata da Michelangelo e terminata sotto il papa Pio V, ereditò anche le funzioni doganali che erano state del castello di Ostia Antica, venutosi a trovare troppo lontano dal fiume. Tipicamente medievale è invece Tor Boacciana (1440), che si incontra risalendo il braccio naturale del Tevere, la Fiumara Grande, a circa due chilometri dalla foce; costruita sui ruderi di alcuni edifici di età romana (forse il faro d'ingresso alla bocca del fiume), essa testimonia ancora la posizione della linea di costa nell'antichità. Anche lungo il Canale di Fiumicino, la costruzione delle torri di guardia seguì il progressivo avanzamento del litorale. La settecentesca torre Clementina era infatti la più recente e la più vicina al mare, ma è andata purtroppo distrutta nell'ultima guerra; della precedente torre Alessandrina, del XVII secolo, è invece parzialmente riconoscibile la struttura, sita in posizione più arretrata, poco a valle del Ponte 2 Giugno; questa aveva a sua volta sostituito la torre Niccolina, eretta alla metà del '400 sotto papa Niccolò V, che si era venuta a trovare ormai troppo distante dal mare.

ALCUNE LEGGI REGIONALI DEL LAZIO

L.R. 19 Settembre 1974, n. 61

Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea.

L.R. 19 settembre 1974, n. 61 (1).

Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea.

1. Sono considerati elementi esemplari delle biocenosi del territorio laziale le seguenti specie erbacee ed arbustive rare o particolarmente notevoli:

Adenocarpus complicatus J - Ginestrella glandulosa.

Agrotis albula (canina) Montelucci - Capellini.

Allium margaritaceum S. et S. - Aglio margaritaceo.

Ambrosia maritima L. - Ambrosia.

***Ammophila arenaria* - Sparto pungente.**

Andrahe telephioides L. - Porcellana greca.

Arisarum proboscidem Savib - Arisaro codato, Gilico codato.

Asplenium javorkeanum Vida - Felce rugginella, *Asplenium* di Javork.

Athamantha sicula L. - Finocchiella di Sicilia.

Berteroa obliqua DC - Alisso obliquo.

Biscutella didyma L. - Biscutella didima.

Buoierum rollii Montelucci - Buplero del Rolli.

Cardamine chelidonia L. - Cardamine balcanica, Billeri balcanico.

Cardamine graeca L. - Cardamine greca, Billeri greco.

Cirsium monspessulanum Hill - Cardo di Montpellier.

Cladium marscus R. Br. - Panicastrella di palude.

Corrigiola litoralis L. - Corrigiola marina.

Crepis lacera Ten. vel *Crepis latialis* Seb. - Radichella del Lazio.

Crocus imperati Ten. - Zafferano napoletano.

Cynoglossum apenninum L. - Lingua di cane dell'Appennino.

Cynoglossum magellense Ten. - Lingua di cane della Maiella.

Cytisus spinescens Presl - Ginestrella spinosa.

Diotis maritima Desf. - Margherita delle dune.

Erinus alpinus L. - Erino delle Alpi.

Euphorbia coralloides L. - Euforbia corallina.

Ferula glauca L. - Ferula azzurrina, Finocchiaccio azzurrino.

Fritillaria persica L. - Giglio persiano, Giglio susino, Pennacchio persiano.

Galanthus nivalis L. - Bucaneve.

Galium cinereum L. - Caglio cenerino.

Geropogon glaber L. - Dente di cane glabro.

Helichrysum saxatile Mors - Elicriso delle pietre.

Hesperis oblongipetala Borb. - Violacciocca laziale.

Hyacinthus pendulinus Chiov - Giacinto pendulo.

Hypochaeris rubertis Fiori - Radicchiella di montagna.

Iberis rollii A. Terr. - Iberide del Rolli.

Imperata cylindrica P. B. - Pennacchi di palude.

Iris olbiensis Henon - Iride di Olbia, Giaggiolo di Olbia.

Juniperus oxycedrus zufescens LK. - Ginepro rosso.

Kundamannia succula DC. - Finocchiella di Sicilia.

Lilium Bulbiferum croceum Chaix - Giglio rosso.

Limonium multifforme Pignatti - Statice multifforme.

Linaria pilosa Vis. (in *Cufodontis*) - Linaria irsuta.

Mandragora autumnalis Bert. - Mandragora.

Medicago cuneata Woods - Erba medica cuneata.

Medicago muricoleptis Tin. - Erba medica aculeata.

Medicago scutellata Mill. - Erba medica scutellata.

Milium virescens Fiori - Miglio verdeggiante.

Myoporum insulare R. Br. - Mioporo delle isole.

Onosma columnae Lac. - Erba viperina dei Colonna.

Orchis pallens L. - Giglio caprino giallo, Orchidea giallopallida.
Orchis sulphurea L. vel Orchis romana Seb. - Orchidea romana.
Osmunda regalis L. - Felce florida.
Paeonia corallina Rtz. - Peonia corallina.
Polygonum romanum Jacq. - Poligono romano.
Poterium spinosum L. - Ranuncolo malefico, Sardonio.
Ribes multiflorum Kit. - Ribes selvatico.
Salvia haemathodes tiberina Mauri - Salvia del Tevere.
Schoenus nigricans L. - Giunco nero.
Sedum caespitosum DC. - Pinocchiella cespitosa.
Senecio Apenninus Tausch - Calderugia degli Appennini.
Senecio leucanthemifolius Poir. - Calderugia margherita.
Serratula cichoaracea DC. - Serratula.
Silene catholica Ait. - Silene cattolica.
Staphylea pinnata L. - Lacrime di Giobbe, Borsolo.
Sternbergia lutea Ker et Gawl. - Zafferano giallo.
Styrax officinalis L. - Storace, Armella.
Taxus baccata L. - Tasso.
Teucrium fruticans L. - Erba querciola arbustica.
Thimus vulgaris L. - Serpollino, Timo.
Ulex europaeus L. - Ginestrone spinoso.
Velezia rigida L. - Velezia eretta.
Verbascum niveum Ten. - Tasso barbasso bianco, Barabasco bianco.
Verbascum viminale Guss. - Tasso barbasso vimineo, Barabasco vimineo.

2. Nel territorio regionale è consentita la raccolta complessiva giornaliera pro-capite di non più di cinque assi fiorali di tutte le piante spontanee delle specie di cui all'art. 1, restando comunque interdotta l'estirpazione della pianta o l'asportazione di altra parte di essa.

Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo o al locatario, o sub-locatario, o infine ai famigliari e dipendenti di questi, per la raccolta a proprio uso delle specie coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati.

3. E' vietata la raccolta o la detenzione ingiustificata di piante spontanee o di parti di esse appartenenti alle seguenti specie molto rare o in via di estinzione:

Asphodeline lutea Rchb. - Asfodelo giallo.
Biarum tennifolium Scott. - Aro protocenozoico, Aro a foglie strette.
Carex grioletti Roem. vel Carex grisea Viv. - Carice grigia, Carice di Grioleti.
Chamaerops humilis L. - Palma nana, Palma di S. Pier martire.
Daphne oleaefolia Lam. - Olivella.
Ilex aquifolium L. - Agrifoglio.
Linaria purpurea Mill. - Linaria violacea.
Linaria ribrifolia Rob. et Cast. - Linaria a foglie rosse.
Narcissus poeticus L. - Narciso dei poeti.
Pancratium maritimum L. - Narciso marino.
Vitex agnus castus - Agnocasto vitice.

4. Chiunque intenda raccogliere parti di piante delle specie:

Atropa belladonna L. - Belladonna;
Urginea maritima Bak - Squilla, Scilla marittima, Cipolla marina,
dichiarate officinali dal R.D. 26 maggio 1932, n. 772, dovrà provvedersi di apposita autorizzazione in carta libera che, ai sensi del R.D. 30 marzo 1933, n. 675 gli sarà rilasciata dal sindaco del comune di residenza, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Assessore regionale all'agricoltura.

5. L'Assessore regionale all'agricoltura può autorizzare, con decreto motivato e previo pagamento all'erario regionale di una tassa di concessione di lire diecimila, i soggetti di cui all'art. 2, comma secondo, alla raccolta anche delle piante delle specie di cui all'art. 3 per fini ritenuti degni di tutela nonchè, senza onere di tassa, istituti scientifici pubblici o riconosciuti dallo Stato a quella di tutte le specie protette, previa autorizzazione degli aventi diritto sul fondo di cui all'art. 2, comma secondo.

L'autorizzazione è personale; essa deve indicare la durata del permesso, la località della raccolta, le parti di piante di cui si concede la raccolta nonchè la quantità e la qualità delle piante di cui si consente la raccolta stessa.

6. Nel territorio della Regione è vietato offrire in vendita o commerciare le piante spontanee appartenenti alle specie protette. Le piante protette provenienti da apposite colture debbono essere accompagnate dal

certificato di provenienza redatto dal floricultore.

7. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale e i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi.

Provvedono altresì all'osservanza della legge e alla propaganda dei principi informatori di essa gli ispettori ecologici onorari, nominati ad quinquennium e rinnovabili dall'Assessore regionale all'agricoltura, su proposta di almeno tre consiglieri regionali, la prima volta, e a domanda dell'interessato le successive, tra i soci idonei delle sezioni regionali della Società Botanica Italiana, Società Italiana di biogeografia, Associazione Nazionale Italia Nostra, Club Alpino Italiano, Touring Club Italiano, Federazione Nazionale pro natura italiana, Associazione Italiana per il World Wildlife Fund o Fondo Mondiale della Natura.

Gli ispettori ecologici onorari, muniti di un distintivo recante la legenda: "Regione Lazio - Assessorato all'agricoltura - Ispettore Ecologico Onorario" circondante lo stemma della Regione e di una tessera di riconoscimento firmata dall'Assessore all'agricoltura, quali incaricati di pubblico servizio, identificano i trasgressori e redigono processo verbale delle violazioni, eventualmente constatate, della presente legge, informandone immediatamente l'Assessorato nonchè richiedono, se del caso, sotto la propria personale responsabilità, l'intervento della forza pubblica.

Gli ispettori ecologici onorari hanno facoltà d'invviare all'Assessorato all'agricoltura proposte relative alla migliore conservazione dell'ambiente naturale della Regione e vengono dispensati, con provvedimento motivato, dall'Assessore medesimo.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire quindicimila all'erario regionale ed alla confisca amministrativa delle piante raccolte.

(1) Pubblicata sul BUR 30 settembre 1974, n. 27 (S.O.).

Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 18 dicembre 1974, n. 330.

LEGGE REGIONALE N. 68 DEL 19 09 1983 (Pubblicata nel B.U. 10 ottobre 1983, n. 28) Tutela del patrimonio castellano del Lazio.

ARTICOLO 1

I castelli, le rocche, le torri, le cinte fortificate e le abbazie riunite di cui alle lettere << A >>, << B >>, e << C >> accluse alla presente legge sono dichiarati beni di primaria importanza regionale dal punto di vista turistico e urbanistico.

ARTICOLO 2

Ogni opera suscettibile di mutare lo stato attuale degli elementi del patrimonio castellano regionale di cui al precedente articolo 1 deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale con suo decreto motivato, previa istruttoria dell'Assessorato regionale alla cultura e sentito il parere dell'Assessorato regionale al turismo e delle competenti commissioni consiliari permanenti. Non possono autorizzarsi interventi lesivi della destinazione di cui alla tabella << A >>, complesso monumentale ottimamente conservato, alla tabella << B >>, parzialmente conservato, restaurabile integralmente, alla tabella << C >>, rudere da consolidare.

Per ciò che concerne i beni soggetti al vincolo monumentale gli adempimenti previsti al primo e secondo comma non potranno svolgersi se non dopo l'ottenimento delle autorizzazioni che competono agli organi dello Stato.

ARTICOLO 3

Puo' essere concesso, sulla base di pareri espressi dagli enti locali interessati, ai proprietari degli elementi del patrimonio castellano regionale di cui al precedente articolo 1, per le opere di restauro, consolidamento e conservazione, anche degli interni, il cui progetto sia stato approvato ai sensi del precedente articolo 2, nell'ambito dei piani comprensoriali e di zona che all'uopo saranno predisposti dalla Giunta regionale, un contributo della Regione pari al 20 per cento dell'importo della spesa che sarà liquidato previo accertamento dell'Assessorato regionale alla cultura a lavori compiuti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nonchè un mutuo venticinquennale anticipato al tasso di interesse del 5 per cento annuo con la società finanziaria regionale FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) per il 20 per cento della restante somma.

Le agevolazioni finanziarie concesse dalla Regione sono cumulabili con altre concesse dallo Stato.

ARTICOLO 4

I proprietari degli elementi del patrimonio castellano di cui al precedente articolo 1 che intendano acquisire i contributi di cui all'articolo 3 della presente legge devono impegnarsi a consentire l'accesso e la visita dell'immobile, salvo le parti riservate esclusivamente all'uso personale e che non devono superare in ogni caso il 10 per cento della cubatura generale almeno una volta la settimana per non meno di otto ore previo pagamento di un biglietto d'ingresso non

superiore a lire 1.000 a persona. Le date e l'orario dei giorni di visita dovranno essere comunicati semestralmente e in anticipo agli Assessorati regionali alla cultura ed al turismo.

Con suo decreto motivato il Presidente della Giunta regionale d'ufficio o su proposta dell'assessore regionale al turismo o alla cultura potrà per gravi ragioni sospendere, per un tempo determinato, l'accesso al pubblico.

ARTICOLO 5

E' concesso alla sezione laziale dell'istituto italiano dei castelli dell' << International Burges Institut >> un contributo annuo di L. 5 milioni per l'opera di studio e di propaganda.

ARTICOLO 6

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti i pareri degli assessori regionali alla cultura ed al turismo, dispone con suo decreto motivato la << restitutio in pristinum >> a carico del proprietario degli immobili manomessi in contravvenzione al precedente articolo 2, salvo il caso di lavori eseguiti per urgente necessita' e successivamente approvati con la medesima procedura di cui al medesimo articolo 2.

La contravvenzione dell'articolo 2 della presente legge importa una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3 milioni a favore dell'erario regionale. La contravvenzione del precedente articolo 4 quella da L. 50.000 e L. 500.000.

Alla esecuzione della presente legge provvedono, oltre agli organi regionali, **gli ispettori ecologici onorari**.

ARTICOLO 7

I fondi per dell'applicazione della presente legge vengono iscritti al capitolo n. 25860 che e' istituito nel bilancio regionale dell'anno 1983 con la seguente denominazione: << Contributi per la tutela del patrimonio castellano del Lazio >> con uno stanziamento di L. 1.000 milioni previa riduzione di pari importo del capitolo n. 25822. Per gli anni 1984 e 1985 lo stesso capitolo n. 25860 avra' una dotazione pari a quella indicata per le relative annualita' alla lettera f) del capitolo n. 25822 del bilancio pluriennale.

LEGGE REGIONALE N. 0029 DEL 30 03 1987 (Pubblicata nel B.U. 18 aprile 1987, n. 0011)

Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore.

ARTICOLO 1 **Ambito di applicazione**

La presente legge disciplina la circolazione nelle aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private, intendendo elementi costituenti le strade, ai fini della presente legge, oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l'inversione di marcia nonche' le piazzole di intersezione. E' fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con veicoli a motore (autoveicoli o motoveicoli), di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti nelle seguenti aree, comprendendo anche i relativi sentieri e mulattiere:

- a) zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento;
- b) zone soggette a vincolo archeologico di cui alla legge n. 1089 del 1939;
- c) zone soggette alla legge 8 agosto 1985, n. 431;
- d) zone adibite a foreste demaniali e zone destinate al rimboschimento o contemplate nella legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;
- e) zone di rilevante interesse vegetazionale e meritevoli di conservazione in base alla legge regionale 2 sett. 1974, n. 43;
- f) zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani previsti dagli strumenti urbanistici in vigore nei singoli comuni;
- g) zone sottoposte ai piani regionali previsti dall'articolo 6, lettere a), b), c), e), e dall'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;
- h) zone adibite o destinate a parchi e riserva naturali regionali incluse o proposte nel piano dei parchi e delle riserve naturali in base alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46;
- i) alvei dei corsi d'acqua pubblici di cui all'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti percorsi carrozzabili esistenti;
- l) spiagge ed arenili purché non aperti e destinati al pubblico transito, nonche' spiagge ed arenili in concessione, esclusi i percorsi riconosciuti carreggiabili nell'atto di concessione.

Si intendono compresi nelle zone indicate al precedente secondo comma i sentieri e le mulattiere nonche' le piste di esbosco munite di idonea segnaletica ed i viali tagliafuoco quando questi ultimi non hanno le caratteristiche essenziali delle strade carrozzabili esistenti nella zona.

E' altresì vietata la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree ove essa e' espressamente vietata dagli strumenti urbanistici e nei percorsi definiti non transitabili con tali mezzi dal comune per ragioni di polizia locale, urbana e rurale o per la tutela della stabilita' del suolo nelle zone sottoposte al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Restano comunque fermi i divieti di circolazione previsti da altre leggi in materia.

ARTICOLO 2 **Casi in cui e' consentita la circolazione**

In deroga ai divieti di cui al precedente articolo, e' consentita la circolazione fuori strada dei seguenti mezzi:

- a) adibiti all'effettivo svolgimento di attivita' agricola e forestale;
- b) di soccorso, di antincendio ed in servizio di istituto, in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali

e comunali, nonché agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;

c) in dotazione ai corpi di vigilanza dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni in servizio d'istituto;

d) destinati al servizio esclusivo delle attrezzature dei parchi e dei rifugi di montagna;

e) utilizzati per attività di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree di cui al precedente articolo ancorché appartenenti a privati.

Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica.

E' altresì consentita la circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni dei fondi rustici ubicati nelle aree indicate nel precedente articolo lungo il percorso più breve che consente l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.

ARTICOLO 3 Deroghe

Al di fuori dei casi indicati nel precedente articolo 2 i comuni, in deroga ai divieti della presente legge, possono autorizzare la circolazione fuori strada, nelle aree di cui al precedente articolo 1, esclusivamente a coloro che vi accedano per motivi di lavoro. Le relative autorizzazioni vengono disposte dal comune con specifico provvedimento.

ARTICOLO 4 Individuazione delle aree e relativa segnaletica

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree ove non è consentito circolare fuori strada con veicoli a motore (mezzi motorizzati, motoveicoli, autoveicoli) vengono indicate dal comune con la posa dei segnali previsti dalle leggi in vigore per quanto attiene il secondo comma, lettera f), ed il quarto comma del precedente articolo 1.

ARTICOLO 5 Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche

Qualora i comuni intendano disciplinare la circolazione fuori strada di mezzi meccanici e motorizzati nello svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche e qualora la vocazione e la situazione idrogeologica dei terreni lo consenta, sono tenuti ad individuare le zone in cui tale circolazione è esclusivamente consentita, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, ovvero, qualora siano già dotati di tale strumento, mediante apposita variante allo stesso. L'individuazione e la concessione da parte del comune delle zone suddette è sottoposta al parere preventivo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, all'autorizzazione dell'assessore competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e dell'assessore preposto alla tutela ambientale.

ARTICOLO 6 Impianti fissi

Gli impianti fissi destinati all'esercizio permanente delle attività sportive ed agonistiche di cui al precedente articolo 5, ancorché non comportanti l'esecuzione di opere murarie, sono sottoposti al parere preventivo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, all'autorizzazione dell'assessore competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e dell'assessore preposto alla tutela ambientale ed a concessione di edificare ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da rilasciarsi in coerenza con le prescrizioni dello strumento urbanistico contenente la relativa previsione.

All'atto dell'istanza di concessione, l'avente titolo deve impegnarsi ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti e le cautele tecniche dirette che le piste formate dal transito dei mezzi meccanici e motorizzati provochino deflusso delle acque superficiali verso zone di frana o comunque potenziali condizioni di instabilità idrogeologica.

Deve altresì impegnarsi ad un ripristino ambientale qualora cessi l'attività degli impianti, prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia che verrà restituita dal comune ad opera di ripristino eseguita. Al momento della cessazione dell'attività degli impianti il titolare della concessione è tenuto ad informare le autorità comunali.

ARTICOLO 7 Deroghe per manifestazioni e gare

Nel caso di manifestazioni e di gare, purché non ricorrenti più di due volte all'anno, il comune, salve le competenze statali in merito, su richiesta degli organizzatori, può, in via eccezionale e per i tempi strettamente necessari, consentire il transito fuori strada dei mezzi meccanici e motorizzati anche in zone non adibite ad attività sportive, ricreative ed agonistiche, fermi restando i divieti nelle zone di cui al precedente articolo 2, secondo comma, disponendo le relative cautele ed obblighi di ripristino dell'ambiente a cura degli organizzatori.

ARTICOLO 8 Vigilanza

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i sindaci dei comuni e dei loro consorzi, gli agenti giurati, che abbiano facoltà in base alle leggi vigenti, gli **ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61**.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 8 giugno 1931, n. 733 e prestare giuramento dinanzi al Pretore.

ARTICOLO 9 Sanzioni amministrative

Per le violazioni delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l), ed al precedente articolo 2, terzo comma, si applicano le sanzioni da L. 100.000 a L. 500.000.

Viene erogata una ulteriore sanzione amministrativa di L. 60.000 nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi. Qualora le violazioni di cui al presente articolo sono compiute da chi e' soggetto all'altrui autorità, direzione, vigilanza, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 10 Applicazione delle sanzioni amministrative

Per l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente articolo 9 valgono le disposizioni di cui al capo I, articolo 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

ARTICOLO 11 Disposizioni transitorie

Coloro che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, titolari di impianti fissi preesistenti abilitati alle attività sportive, ricreative ed agonistiche con mezzi meccanici e motorizzati circolanti fuori strada devono rivolgere domanda di rinnovo della concessione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai comuni di competenza i quali provvederanno a richiedere il prescritto parere all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio e la prescritta autorizzazione all'assessore competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio ed all'assessore preposto alla tutela ambientale. Qualora la prosecuzione dell'attività non sia autorizzata ai sensi del precedente comma o non sia approvato l'inserimento dell'area delimitata nel relativo strumento urbanistico, essa deve cessare immediatamente.

LEGGE REGIONALE n. 81 DEL 02 12 1988 (Pubblicato nel B.U. 20 dicembre 1988, n. 0035)

Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori.